

Delibera n° 1282

Estratto del processo verbale della seduta del
1 luglio 2015

oggetto:

LR 26/2014, ART. 4, COMMA 6. APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 23 del 17 dicembre 2014, al Bollettino ufficiale n. 51 del 17 dicembre 2014;

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla l.r. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), pubblicata nel 2° supplemento ordinario n. 21 del 29 maggio 2015 al Bollettino ufficiale n. 21 del 27 maggio 2015, con la quale, tra l'altro, sono state apportate modifiche alla l.r. 26/2014;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio sanitaria);

Visto in particolare l'articolo 4, della l.r. 26/2014 il quale disciplina la procedura per l'approvazione del Piano di riordino territoriale, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione;

Vista la deliberazione n. 180 del 4 febbraio 2015, pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 del 18 febbraio 2015 al Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 18 febbraio 2015, con la quale la Giunta regionale ha adottato la proposta del Piano di riordino territoriale individuando la delimitazione geografica di diciassette Unioni territoriali intercomunali e includendovi tutti i Comuni della Regione;

Visto il parere favorevole, estratto del processo verbale n. 5/2015, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta n. 3 del 25 febbraio 2015 sulla deliberazione n. 180/2015 della Giunta regionale, relativa all'adozione della proposta del Piano di riordino territoriale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 3 giugno 2015, relativa all'approvazione preliminare del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, l.r. 26/2014;

Visto il parere favorevole, estratto del processo verbale n. 31/2015, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta n. 12 del 23 giugno 2015 sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1056/2015 relativa all'adozione, in via preliminare, del Piano di riordino territoriale;

Richiamati i commi 4 e 5 del sopra citato articolo 4 della l.r. 26/2014, ai sensi dei quali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di adozione della proposta del piano di riordino territoriale, e quindi entro il 20 aprile 2015, in seguito alle determinazioni assunte con deliberazioni dei consigli comunali adottate a maggioranza assoluta:

a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermina;

b) i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a una Comunità montana, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione, trasmettendo entro i successivi venti giorni una relazione relativa alla sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 della l.r. 26/2014, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42 della medesima legge;

Rilevata la sussistenza di una stretta relazione tra la perimetrazione delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale, desunta da quella degli ambiti socio assistenziali, e le articolazioni territoriali dei distretti sanitari di cui alla l.r. 17/2014;

Viste le seguenti richieste e comunicazioni pervenute, che risultano difformi rispetto ai contenuti prescritti dall'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), della l.r. 26/2014 e che, pertanto, non risultano accoglibili:

1) Comune di Pasiano di Pordenone (DCC n. 22 dd. 18/04/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI del mobile tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone) in quanto si tratta di un'UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale e con una dimensione demografica inferiore alla soglia prevista dalla legge (25.558 in luogo di 40.000);

2) Comune di Polcenigo (DCC n.12 dd. 30/03/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI unica del pordenonese) in quanto richiede la costituzione di un'UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale, non realizzabile mediante lo spostamento ad altra Unione dei soli Comuni contermini;

3) Comuni di Clauzetto e Vito d'Asio (nota prot. 7397 dd. 03/04/2015, contenente la richiesta di costituire un'UTI di dimensioni minori, rispetto a quella delle Dolomiti friulane o, in alternativa, il rafforzamento del ruolo dei subambiti), in quanto richiesta non proveniente dai rispettivi consigli comunali, così come previsto dalla legge;

4) Comune di Resia (DCC n. 3 dd. 20/03/2015, contenente la decisione di stare fuori dall'UTI con la richiesta che non vengano applicate penalizzazioni finanziarie) in quanto il Comune (1.091 abitanti) non raggiunge la soglia demografica minima prevista dalla legge per i Comuni montani per poter esprimere validamente tale richiesta (3.000 abitanti);

5) Comune di Savogna (DCC n. 6 dd. 25/03/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI confinaria tra i Comuni della Comunità montana Torre, Natisone e Collio in cui si applica la tutela della minoranza linguistica slovena) in quanto trattasi di costituire un'UTI non prevista dalla proposta di Piano di riordino territoriale e non realizzabile mediante lo spostamento del Comune di Savogna;

6) Comune di Osoppo (DCC n. 9 dd. 24/03/2015, contenente la richiesta di sospensione dell'attuazione della riforma di cui alla l.r. 26/2014) non accoglibile in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale;

7) Comune di Drenchia (DCC n. 2 dd. 09/04/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI confinaria tra i Comuni della Comunità montana Torre, Natisone e Collio in cui si applica la tutela della minoranza linguistica slovena) in quanto trattasi di costituire un'UTI non prevista dalla proposta di Piano di riordino territoriale, non realizzabile mediante lo spostamento del Comune di Drenchia;

8) Comune di Savogna d'Isonzo (DCC n. 4 dd. 23/03/2015 contenente la richiesta di rinvio della riforma e di modifiche sostanziali volte ad incrementare la tutela alle minoranze linguistiche slovene) in quanto richiesta non accoglibile in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale;

9) Comune di Pasian di Prato (DCC n. 22 dd. 16/04/2015, contenente la manifestazione di disaccordo con la riforma) in quanto richiesta non accoglibile in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale;

- 10) Comune di Stregna (DCC n. 15 dd. 24/03/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI confinaria tra i Comuni della Comunità montana Torre, Natisone e Collio in cui si applica la tutela della minoranza linguistica slovena) in quanto trattasi di costituire un'UTI non prevista dalla proposta di Piano di riordino territoriale, non realizzabile mediante lo spostamento del Comune di Stregna;
- 11) Comune di Doberdò del Lago (DCC n. 6 dd. 30/03/2015, contenente la richiesta di rinvio della riforma e di modifiche sostanziali volte ad incrementare la tutela alle minoranze linguistiche slovene) in quanto richiesta non accoglibile in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale;
- 12) Comune di Prata di Pordenone (DCC n. 22 dd. 13/04/2015 contenente la richiesta di costituzione di un'UTI del mobile tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone) non accoglibile in quanto si tratta di una UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale e con una dimensione demografica inferiore alla soglia prevista dalla legge (25.558 in luogo di 40.000);
- 13) Comune di Lignano Sabbiadoro (DCC n. 28 dd. 16/04/2015) contenente la richiesta di costituzione di un'UTI "Spiagge del Friuli Venezia Giulia" tra i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro) non accoglibile in quanto si tratta di una UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale e non rispondente ai criteri previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), della l.r. 26/2014 (contiguità territoriale, soglia demografica e integrazione istituzionale);
- 14) Comune di Grado (DCC n. 6 dd. 16/04/2015, contenente la richiesta di costituzione di un'UTI "Spiagge del Friuli Venezia Giulia" tra i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro) non accoglibile in quanto si tratta di un'UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale e non rispondente ai criteri previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e) della l.r. 26/2014 (contiguità territoriale, soglia demografica e integrazione istituzionale);
- 15) Comune di San Floriano del Collio (DCC n. 3 dd. 09/04/2015, contenente la richiesta di adesione a un'UTI con Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino) in quanto si tratta di un'UTI diversa da quelle previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale e non rispondente ai criteri previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e) della l.r. 26/2014 (contiguità territoriale, soglia demografica e integrazione istituzionale) e in quanto trasmessa fuori termine il 21/04/2015;
- 16) Comune di Rivignano Teor (DCC n. 16 dd. 28/03/2015 e n. 18, dd. 17/04/2015) in quanto contenenti richieste non accoglibili in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale (esclusione dall'obbligo di adesione alle UTI per i Comuni risultati da fusione e richiesta di escludere la penalizzazione finanziaria per detti Comuni in caso di non adesione ad una UTI);
- 17) Comune di Brugnera (DCC n. 27 dd. 17/04/2015, contenente la richiesta di istituzione di un'UTI del mobile tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone) in quanto si tratta di una UTI diversa da quelle previste dal piano di riordino territoriale e con una dimensione demografica inferiore alla soglia prevista dalla legge (25.558 in luogo di 40.000) e in quanto trasmessa fuori termine il 27/04/2015;
- 18) Comune di Lestizza (DCC n. 8 dd. 18/04/2015) in quanto contenente richieste non accoglibili in sede di attuazione amministrativa della legge qual è l'approvazione del Piano di riordino territoriale (richiesta di sospensione dell'iter della riforma e di apportare modifiche sostanziali) e in quanto trasmessa fuori termine il 29/04/2015;

19) Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina (DCC n. 12 dd. 20/04/2015) in quanto la deliberazione contenente la decisione di non aderire ad alcuna UTI è stata adottata a maggioranza relativa e non assoluta come prescritto dall'articolo 4, comma 5 della l.r. 26/2014 e, non risultando validamente assunta, è pertanto inammissibile;

Vista la ulteriore deliberazione del Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro contenente, la decisione di non aderire alla UTI della Bassa Friulana occidentale (DCC n. 29 del 16/4/2015);

Vista la nota prot. n. 15673 dd. 07/05/2015 del Comune di Lignano Sabbiadoro, contenente la relazione relativa alla sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 della l.r. 26/2014, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42 della medesima legge, trasmessa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b) della medesima legge;

Vista la successiva deliberazione (DCC n. 50 del 18/06/2015, adottata a maggioranza assoluta) con la quale il Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro, sulla base del mutato quadro giuridico così come risultante dalle modifiche alla l.r. 26/2014 apportate dalla l.r. 12/2015 che rafforzano il ruolo dei Comuni turistici, ritenuti superati i presupposti a fondamento della DCC n. 29 del 16/04/2015, ha rivisto le scelte precedentemente operate e ha deliberato di aderire alla UTI della Bassa Friulana occidentale;

Ritenuto, quindi, di prendere atto delle determinazioni assunte da ultimo con la DCC n. 50/2015 del Comune di Lignano Sabbiadoro e di includere il medesimo all'interno dell'Unione della Bassa Friulana occidentale;

Vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio comunale di Grado, contenente la decisione di non aderire alla UTI del Basso Isontino (DCC n. 7 dd. 16/04/2015);

Vista la nota prot. 8917 dd. 20/05/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, con cui si è sollecitata al Comune di Grado la trasmissione della relazione sulla sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della l.r. 26/2014, assegnando allo stesso il termine perentorio del 22 maggio 2015;

Vista la nota prot. n. 13085 dd. 21/05/2015 con cui il Comune di Grado, segnalando l'avvenuta approvazione in Consiglio regionale di modifiche alla l.r. 26/2014, non ancora pubblicate, chiede "di soprassedere dall'esame istruttorio";

Vista la nota prot. n. 9103 dd. 26/05/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, con cui si è comunicato al Comune di Grado che, stante il mancato invio della prescritta relazione, la comunicazione di non adesione non risulta conforme all'articolo 4, comma 4, lettera b) della l.r. 26/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di non poter prendere atto delle determinazioni di cui alla DCC n. 7 del Comune di Grado e, conseguentemente, di includere il medesimo nell'UTI del Basso Isontino così come già stabilito nella proposta di Piano di riordino territoriale, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 180/2015;

Visto l'articolo 4 bis della l.r. 26/2014, come inserito dall'articolo 22 della l.r. 12/2015, il quale dispone che il Piano di riordino territoriale preveda la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro e Val Canale;

Vista la richiesta del Comune di Malborghetto-Valbruna di istituzione di un'UTI del Canal del Ferro e Val Canale (DGC n. 42 dd. 09/04/2015) e ritenuto che la stessa risulti assorbita dalle previsioni di cui all'articolo 4 bis della l.r. 26/2014 sopra indicato;

Viste le seguenti richieste di spostamento collettivo dei Comuni del Gemonese, escluso il Comune di Venzone che non ha formulato alcuna richiesta, e, precisamente:

- 1) Comune di Trasaghis (DCC n. 2 dd. 25/03/2015, contenente la richiesta di modifica dell'UTI dell'Alto Friuli orientale mediante inclusione in essa dell'UTI Collinare e dei Comuni del Tarcentino);

- 2) Comune di Artegna (DCC n. 5 dd. 23/03/2015, contenente la richiesta di modifica dell'UTI dell'Alto Friuli orientale mediante inclusione in essa dell'UTI Collinare e dei Comuni del Tarcentino);

- 3) Comune di Gemona del Friuli (DCC n. 12 dd. 14/04/2015, contenente diverse proposte, assieme ai Comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone, di inclusione rispettivamente: nell'UTI Collinare anche unitamente ai Comuni del tarcentino, nell'UTI del Torre, ovvero di costituzione di un'UTI con i Comuni di Buja, Osoppo e Magnano in Riviera);

- 4) Comune di Bordano (DCC n. 3 dd. 16/04/2015, contenente diverse proposte, assieme ai Comuni di Artegna, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzone, di inclusione rispettivamente: nell'UTI Collinare anche unitamente ai Comuni del tarcentino, nell'UTI del Torre, ovvero di costituzione di un'UTI con i Comuni di Buja, Osoppo e Magnano in Riviera);

- 5) Comune di Montenars (DCC n. 2 dd. 16/04/2015, contenente diverse proposte, assieme ai Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Trasaghis e Venzone, di inclusione rispettivamente: nell'UTI Collinare anche unitamente ai Comuni del tarcentino, nell'UTI del Torre, ovvero di costituzione di un'UTI con i Comuni di Buja, Osoppo e Magnano in Riviera);

Atteso che le richieste di spostamento collettivo risultano formulate solo da cinque dei sei Comuni interessati e che le stesse riguardano, invece, lo spostamento di tutti i sei Comuni;

Visto l'articolo 56 bis della l.r. 26/2014, come inserito dall'articolo 37 della l.r. 12/2015, il quale dispone che: *"In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli orientale, come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis."*;

Ritenuto, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui ai summenzionati articoli 4 bis e 56 bis della l.r. 26/2014, che la costituenda UTI denominata nella proposta di Piano di riordino territoriale "Unione dell'Alto Friuli orientale" sia rinominata "Unione dell'Alto Friuli" e sia costituita dal territorio dei Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzone;

Richiamato l'articolo 7 bis della l.r. 26/2014, come inserito dalla l.r. 12/2015, il quale espressamente prevede la possibilità di fusione tra UTI confinanti tra loro, al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per l'esercizio di funzioni di area vasta;

Richiamato, inoltre, l'articolo 24 della l.r. 26/2014 e, in particolare il comma 2, il quale prevede che le Unioni territoriali intercomunali possano convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono a un Unione per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, mediante la costituzione di uffici comuni;

Preso atto pertanto come, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla l.r. 12/2015, il legislatore abbia accresciuto il novero degli strumenti di collaborazione

tra le Unioni territoriali intercomunali per consentire il massimo grado possibile di integrazione nell'esercizio delle funzioni attraverso la costituzione di uffici comuni ovvero mediante un successivo percorso di fusione;

Ritenuto pertanto che diverse esigenze di natura puntuale manifestate dai Comuni istanti nelle richieste di spostamento possano essere soddisfatte attraverso il ricorso a tali strumenti piuttosto che attraverso lo spostamento, attualmente richiesto, dall'UTI prevista dalla proposta di Piano ad altra UTI;

Viste le seguenti richieste di spostamento conformi alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, alla lettera a) della l.r. 26/2014, pervenute nel termine e secondo le modalità previste dalla legge:

- 1) San Giorgio della Richinvelda (DCC 3 dd. 17/03/2015): da UTI delle Dolomiti friulane a UTI destra Tagliamento;
- 2) Spilimbergo (DCC nn. 6 e 7 dd. 25/03/2015): da UTI delle Dolomiti friulane a UTI destra Tagliamento;
- 3) Sagrado (DCC n. 6 dd. 01/04/2015): da UTI alto isontino a UTI basso isontino;
- 4) Zoppola (DCC n. 8 dd. 30/03/2015): da UTI del Sile a UTI del Noncello;
- 5) Fontanafredda (DCC n. 21 dd. 13/04/2015): da UTI del Livenza a UTI del Noncello;
- 6) Reana del Rojale (DCC n. 3 dd. 30/03/2015): da UTI del Torre a UTI Friuli centrale;
- 7) Tricesimo (DCC n. 4 dd. 26/03/2015): da UTI del Torre a UTI Friuli centrale;
- 8) Mortegliano (DCC n. 8 dd. 16/04/2015): da UTI medio Friuli a UTI Friuli centrale;
- 9) Pagnacco (DCC n. 19 dd. 08/04/2015): da UTI Friuli centrale a UTI Collinare;
- 10) Fiume Veneto (DCC n. 16 dd. 16/04/2015): da UTI del Sile a UTI del Noncello;
- 11) Torviscosa (DCC n. 2 dd. 16/04/2015): da UTI Bassa Friulana occidentale a UTI Bassa Friulana orientale;
- 12) Pavia di Udine (DCC n. 15 dd. 17/04/2015): da UTI Friuli centrale a UTI Natisone;

Ritenuto di valutare le richieste summenzionate alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 26/2014 e, precisamente:

- a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;
- b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- c) omogeneità, complementarità e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;
- d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;
- e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della l.r. 26/2014 *“Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione”*;

Ritenuto che i criteri di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b) e d), l.r. 26/2014, possano essere derogati alla luce dell'esigenza di garantire il rispetto di quelli non derogabili e, in particolare, di quello di cui alla lettera e), relativo a esperienze associative o convenzionali tra i Comuni ricompresi in ciascuna UTI, attesa la rilevanza e la complessità dell'attuazione della riforma in atto, sotto il profilo della collaborazione istituzionale, precedenti all'avvio del procedimento di costituzione delle UTI e tuttora attive;

Viste le note prot. n. 8595 dd. 07/05/2015 e prot. n. 8916 dd. 20/05/2015 a firma del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con cui si è

richiesta alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia una valutazione in ordine all'opportunità di accoglimento delle richieste di spostamento sopra indicate;

Viste le note prot. n. 10355 dd. 29/05/2015 e prot. n. 10512 dd. 03/06/2015 con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha messo in evidenza la necessità che le modifiche alle Unioni territoriali intercomunali previste dalla proposta di Piano di riordino territoriale siano attuate nel rispetto dei limiti demografici previsti per i distretti sanitari di cui all'articolo 19, comma 9, della l.r. 17/2014;

Ritenuto sulla base dell'esame delle singole richieste e delle considerazioni sopra espresse di poter accogliere le seguenti richieste, per le motivazioni sotto indicate:

1) Comuni di Spilimbergo (DCC nn. 6 e 7 dd. 25/03/2015) e San Giorgio della Richinvelda (DCC n. 3 dd. 17/03/2015) di spostamento dall'UTI delle Dolomiti friulane all'UTI della destra Tagliamento, in ragione del fatto che le convenzioni in essere sono quasi esclusivamente intrattenute tra gli stessi, il che induce a mantenere i due Comuni nell'ambito della medesima UTI. Sulla base dei predetti presupposti, lo spostamento di ambedue i Comuni consente altresì l'adeguamento al limite demografico previsto dall'articolo 19, comma, 9 della l.r. 17/2014 del distretto sanitario della destra Tagliamento e nel contempo non incide negativamente né sulle dimensioni demografiche dell'UTI delle Dolomiti friulane né su quelle del distretto sanitario di provenienza;

2) Comune di Sagrado (DCC n. 6 dd. 01/04/2015) di spostamento dall'UTI dell'Alto Isontino all'UTI del Basso Isontino, in ragione dell'appartenenza del Comune di Sagrado all'Associazione intercomunale Città Mandamento, istituita tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco per lo svolgimento di numerose tra le funzioni da esercitarsi tramite UTI, ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014;

3) Comune di Zoppola (DCC n. 8 dd. 30/03/2015) di spostamento dall'UTI del Sile all'UTI del Noncello, in ragione delle numerose convenzioni intercorse con i Comuni dell'UTI del Noncello, alcune delle quali relative a funzioni da esercitarsi tramite UTI, ai sensi dell' articolo 26 della l.r. 26/2014;

4) Comune di Fontanafredda (DCC n. 21 dd. 13/04/2015) di spostamento dall'UTI del Livenza a UTI del Noncello, in ragione delle esperienze collaborative con alcuni Comuni dell'UTI del Noncello (Pordenone, Roveredo in Piano e Porcia), relativamente all'esercizio associato di alcune delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della l.r. 26/2014;

Ritenuto che la richiesta di Pavia di Udine (DCC n. 15 dd. 17/04/2015), di spostamento dall'UTI del Friuli Centrale all'UTI del Natisone, non possa essere accolta in ragione della vocazione verso i Comuni dell'area udinese, affermata dall'articolo 3 dello statuto comunale e dell'esistenza, a differenza di quanto affermato in delibera dal Comune, di convenzioni attive tanto con Comuni inseriti nella UTI indicata nella proposta di Piano di riordino territoriale, quanto con Comuni inseriti nell'UTI richiesta, giacché in entrambi i casi le funzioni associate riguardano alcune delle funzioni da esercitarsi tramite UTI, ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014, nonché con riferimento al criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2014, al grado di omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, economiche e infrastrutturali, rappresentate,

in particolare, dalla rilevante presenza nel territorio dei Comuni dell'UTI di cui alla proposta di Piano e del Comune richiedente, della zona industriale udinese (ZIU) e del relativo consorzio, ed altresì in considerazione del sistema del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture logistiche e di collegamento che interessano il territorio;

Vista la nota prot. n. 9493 dd. 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviata al Comune di Pavia di Udine e relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di spostamento ad altra UTI;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Pavia di Udine con la nota 22 giugno 2015, n. 7446/PEC – 8153 protgen, pervenuta oltre il termine assegnato ma che si ritiene di valutare in quanto giunta in tempo utile ai fini dell'adozione del provvedimento, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti:

a) l'articolo 3, comma 5, dello statuto recita testualmente: "Il Comune ricerca, altresì, in particolare con i Comuni dell'area dell'Udinese e con la Provincia, intese su accordi di programma e adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione". Tale previsione non può costituire impedimento per il Comune di Pavia di Udine al fine di essere inserito nell'UTI del Natisone anziché nell'UTI del Friuli Centrale. A conferma di ciò, in passato il Comune è entrato a far parte dell'Aster del Cividalese conseguendo in dieci anni importanti risultati a vantaggio dei propri cittadini, soprattutto riguardo ai contributi europei;

b) la presenza di convenzioni attive sia con Comuni facenti parte dell'UTI del Friuli centrale sia con i Comuni compresi nell'UTI del Natisone non è ritenuta causa di impedimento all'accoglimento della richiesta;

c) il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 26/2014 va oltre la presenza del Consorzio ZIU che, oltretutto, è interessato da una riforma regionale autonoma che ne determinerà la fusione con consorzi che non fanno parte dell'UTI del Friuli centrale. Con riferimento al trasporto pubblico locale e alle infrastrutture logistiche, la presenza di una linea ferroviaria o il collegamento mediante bus di linea non possono essere considerazioni sufficienti per non accogliere la richiesta di spostamento, anche in considerazione che la maggior parte dei Comuni sono collegati con la città di Udine, ma non per questo sono stati inseriti nell'UTI del Friuli centrale;

Ritenuto che le ulteriori osservazioni sopra sintetizzate non consentano di superare le motivazioni del diniego sopra esplicitate, atteso che:

a) nell'articolo 3 dello statuto del Comune di Pavia di Udine, rubricato "Programmazione economica, sociale e territoriale" e inserito nel Titolo I "Principi generali", il comma 1 attribuisce particolare rilievo, tra le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale, a quelle afferenti i settori dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; il comma 4 individua in quelli nella pianificazione territoriale il criterio adottato ai fini della tutela e dell'uso razionale delle risorse naturali, dello sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, e del soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi; infine, come già sopra rilevato, il comma 5, norma di natura programmatica, stabilisce che il Comune ricerca, nei medesimi ambiti individuati dai commi precedenti, in particolare con i Comuni dell'area udinese, intese su accordi di programma ed adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione. Lo statuto, espressione dell'autonomia dell'Ente, in cui viene espressamente affermata la vocazione verso i Comuni dell'area udinese, seppur con norma programmatica e non precettiva, costituisce idoneo parametro di valutazione

rispetto al criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 26/2014, in particolare rispetto all'omogeneità delle caratteristiche geografiche, ambientali, economiche e sociali;

b) l'esistenza di convenzioni attive tanto con i Comuni inseriti nella UTI indicata nella proposta di Piano di riordino territoriale, quanto con Comuni inseriti nell'UTI richiesta, pur non costituendo di per sé un impedimento all'accoglimento della richiesta di spostamento, non offre neppure elementi discriminanti che possano fondare l'accoglimento della richiesta medesima, supportando invece le considerazioni espresse alla lettera a) relativamente alla sussistenza di caratteri di omogeneità delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 26/2014;

c) gli elementi di integrazione, omogeneità e complementarietà, di cui alla lettera c) citata, con l'UTI del Friuli centrale si rinvengono, inoltre, con riferimento alle caratteristiche:

- geografiche in quanto l'UTI del Natisone comprende Comuni montani diversamente dall'UTI del Friuli centrale il cui territorio è interamente pianeggiante, come quello del Comune istante;

- di mobilità, essendo la viabilità oggettivamente sviluppata in direzione di Udine rispetto alla viabilità verso Cividale del Friuli, non solo in ragione del ruolo di capoluogo del Comune di Udine, ma anche in conseguenza dell'inserimento del Comune di Pavia di Udine nella zona industriale udinese e della sua partecipazione al relativo consorzio;

- economico – infrastrutturali, derivanti dalla presenza, nel territorio dei Comuni dell'UTI del Friuli centrale e del Comune di Pavia di Udine, della zona industriale udinese (ZIU) e del relativo consorzio al quale partecipa anche il Comune di Pavia di Udine;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Comune di Torviscosa (DCC n. 2 dd. 16/4/2015) di spostamento dall'UTI della Bassa Friulana occidentale all'UTI della Bassa Friulana orientale, in ragione del fatto che, premesso che l'esperienza associativa tra due Comuni non è paragonabile all'esperienza collaborativa che verrà realizzata tramite l'UTI, l'esperienza collaborativa intrattenuta dal Comune di Torviscosa con il Comune di San Giorgio di Nogaro, definita negativa senza che siano state adottate motivazioni a sostegno dell'affermazione, ha riguardato l'esercizio di rilevanti funzioni tra quelle indicate agli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014, mentre nessuna convenzione risulta attivata con Comuni appartenenti all'UTI richiesta; un tanto deve conferinarsi alla luce del criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), con riferimento all'omogeneità, alla complementarietà, e all'integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche e sociali, culturali e infrastrutturali sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) il Comune di Torviscosa è nato nel 1940 dallo scorporo di due frazioni del Comune di San Giorgio di Nogaro (Torre Zuino e Malisana);

b) una parte prevalente degli insediamenti industriali della zona industriale Aussa-Corno, istituita negli anni sessanta, sono collocati nei Comuni di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro, il che ha comportato lo sviluppo di importanti infrastrutture viarie condivise con i Comuni dell'UTI prevista dalla proposta di Piano;

c) l'organizzazione scolastica con riferimento alle scuole dell'infanzia, quelle primarie e secondarie di primo grado fanno capo al medesimo distretto scolastico di San Giorgio di Nogaro e ricompreso nello stesso Istituto Comprensivo assieme a quelle del Comune di Porpetto;

Ritenuto inoltre che il segnalato coinvolgimento del Comune di Torviscosa con altri Comuni dell'UTI richiesta, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.l. 334/99, relativamente all'aggiornamento del piano di emergenza esterno della Caffaro industrie spa, non costituisca motivo dirimente per l'accoglimento della richiesta, atteso che potrà essere gestito adeguatamente con gli strumenti collaborativi tra UTI, offerti dagli articoli 7 bis e 24, della l.r. 26/2014, sopra richiamati, atteso tra l'altro che le problematiche ambientali ed economiche relative agli insediamenti produttivi di quel territorio coinvolgono un'area più vasta di quella dell'UTI richiesta;

Vista la nota prot. n. 9495 dd. 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviata al Comune di Torviscosa e relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di spostamento ad altra UTI;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Torviscosa con la nota 18 giugno 2015, n. 4340 di protocollo, con cui vengono contestati gli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b) e c) della deliberazione della Giunta regionale 1056/2015 e in particolare:

a) il Comune di Torviscosa è stato istituito scorporando territori precedentemente appartenuti ai Comuni di Bagnaria Arsa, Gonars e San Giorgio di Nogaro;

b) nel Comune di Torviscosa e nelle aree industriali ZIAC in esso inserite, dal 1964 (anno di istituzione della Zona Industriale Ausa Corno) ad oggi, non sono mai state costruite e/o sviluppate nuove infrastrutture viarie condivise con i Comuni dell'UTI Bassa Friulana occidentale e nessun intervento infrastrutturale o di sviluppo economico è mai stato eseguito o programmato dalla ZIAC per Torviscosa;

c) l'organizzazione scolastica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado non fanno capo al solo distretto scolastico di San Giorgio di Nogaro. In particolare le strutture scolastiche di Torviscosa costituiscono polo di riferimento per gli studenti provenienti dai Comuni dell'UTI della Bassa Friulana orientale (in particolare per i Comuni di Bagnaria Arsa e Cervignano) e non, invece, per quelli provenienti dall'UTI della Bassa Friulana occidentale. Inoltre le strutture scolastiche di riferimento per il Comune di Torviscosa sono quelle di Cervignano e Palmanova e, solo in misura molto ridotta, quelle di San Giorgio di Nogaro e, allo stesso modo, il relativo trasporto pubblico locale in periodo scolastico consente di viaggiare solo verso Cervignano e Palmanova-Udine;

Ritenuto che quanto espresso non consenta di superare le motivazioni del diniego, e che, anche in considerazione della recente approvazione dei progetti relativi al Patto territoriale per la Bassa Friulana che comporteranno il finanziamento e la realizzazione di interventi infrastrutturali e di sviluppo economico (opere di urbanizzazione primaria-intersezione a raso con rotatoria sulla strada statale 14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Ziac in comune di Torviscosa: 1.527.221 euro; Opere di urbanizzazione primaria-intersezione a raso con rotatoria sulla strada statale 14 al km 103+200 quale l'accesso di sicurezza alla Ziac in comune di Torviscosa: 550.000 euro), le motivazioni sottese al diniego dello spostamento richiesto risultino prevalenti rispetto alle osservazioni presentate dal Comune di Torviscosa nella summenzionata nota;

Ritenuto, che le richieste dei Comuni di Reana del Rojale (DCC n. 3 dd. 30/03/2015) e Tricesimo (DCC n. 4 dd. 26/03/2015), di spostamento dall'UTI del Torre all'UTI del Friuli Centrale, vadano trattate congiuntamente in ragione dell'esperienza collaborativa che lega e ha legato i due Comuni per numerose delle funzioni da esercitarsi tramite UTI, ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014;

Considerato che, tuttavia, l'accoglimento di ambedue le richieste comporterebbe la deroga tanto al limite demografico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2014 previsto per le UTI, quanto a quello previsto per i distretti sanitari, così come esplicitato nelle richiamate note della competente Direzione centrale;

Considerato, inoltre, che il Comune di Reana del Rojale, pur vantando esperienze collaborative tanto con i Comuni dell'UTI prevista dalla proposta di Piano di riordino che con i Comuni dell'UTI richiesta, abbia condiviso l'esercizio di gran parte delle funzioni di cui agli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014, con i Comuni dell'UTI prevista dalla proposta di Piano, tra i quali rientra anche il Comune di Tricesimo;

Considerato che il Comune di Tricesimo ha condiviso esperienze collaborative in egual misura tanto con Comuni dell'UTI richiesta, quanto con quelli dell'UTI prevista dalla proposta di Piano, tra i quali rientra anche il Comune di Reana del Rojale;

Ritenuto, in considerazione di quanto esposto nei punti precedenti, che non sussistano ragioni sufficienti per derogare al limite demografico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2014;

Ritenuto, quindi, di non accogliere per le motivazioni e le considerazioni sopra esplicitate le richieste dei Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo;

Viste le note prot. n. 9494 e n. 9496 dd. 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviate rispettivamente ai Comuni di Reana del Rojale e Tricesimo e relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di spostamento ad altra UTI formulate dai predetti Comuni;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Reana del Rojale con la nota del 10 giugno 2015, n. 7136 di protocollo, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti:

a) la comunicazione dei motivi ostativi risulta tardiva, poiché pervenuta all'Amministrazione comunale successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 3 giugno 2015, inficiando integralmente il procedimento amministrativo per vizio di legge;

b) le motivazioni addotte per il diniego dell'istanza formulata dal Comune sono formulate in modo sintetico e sono prive di elementi logico interpretativi a sostegno della stessa, limitandosi ad una valutazione congiunta della richiesta formulata dal Comune di Reana del Rojale e del Comune di Tricesimo e a negare entrambe sul presupposto che il loro congiunto accoglimento non consentirebbe di rispettare il limite demografico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della l.r. 26/2014, giustificando genericamente l'esistenza di servizi rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 della medesima svolti tra i due Comuni;

c) il diniego comporterà per il Comune di Reana del Rojale, in violazione della propria autonomia, il vincolo di dieci anni a discapito della facoltà di tre anni prevista dall'articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 26/2014, aggiunto dall'articolo 23, comma 1, della l.r. 12/2015;

Ritenuto che quanto espresso non consenta di superare le motivazioni del diniego, atteso che, rispettivamente:

a) la deliberazione della Giunta regionale n. 1056/2015 non costituisce l'atto conclusivo del procedimento per l'adozione del Piano di riordino territoriale, bensì l'approvazione preliminare del medesimo, contenente le motivazioni a sostegno del diniego alle richieste formulate dai Comuni, comunicate ai medesimi al fine della presentazione delle proprie osservazioni prima dell'adozione definitiva del Piano di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 26/2014;

b) la determinazione di trattare congiuntamente i Comuni di Reana del Rojale e di Tricesimo è stata assunta quale conseguenza logica dell'esperienza collaborativa tra i medesimi per numerose delle funzioni comprese negli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 24/2014. Su tale presupposto e unitamente al fatto che entrambi i Comuni hanno condiviso esperienze collaborative sia con i Comuni dell'UTI prevista dalla proposta di Piano di riordino che con quelli dell'UTI richiesta, si conferma di ritenere l'insussistenza di ragioni sufficienti per derogare al limite demografico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2014;

c) la constatazione che il diniego alla richiesta del Comune comporti il vincolo dell'irrevocabilità per dieci anni dell'adesione ad un'Unione da parte dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previsto dall'articolo 6, comma 3, della l.r. 26/2014, a discapito della possibilità prevista dal comma 3 bis dell'articolo 6, non può essere tenuta in considerazione in quanto esula dalla valutazione dei parametri oggettivi di cui all'articolo 4, comma 2;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Tricesimo con la nota del 18 giugno 2015, n. 1421 di protocollo, in cui vengono evidenziati i medesimi punti a) e b) delle osservazioni del Comune di Reana del Rojale, sui quali si richiamano le considerazioni sopra espresse, nonché i seguenti ulteriori aspetti:

a) la deliberazione della Giunta regionale 1056/2015 disattende e deroga al criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2014;

b) la deliberazione della Giunta regionale da un lato crea un'UTI con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (UTI Alto Friuli) che inoltre non coincide con il territorio di un distretto sanitario né di un ambito socio assistenziale, e dall'altro, valutando congiuntamente le richieste del Comune di Tricesimo e del Comune di Reana del Rojale, nega la deroga di cui alle lettere b) e d) del comma 2 della l.r. 26/2014, che avrebbe ridimensionato l'UTI "Del Torre" a poco meno di 29.000 abitanti e comportato le stesse conseguenze in ordine alla coincidenza con l'ambito dei servizi sociali e del distretto sanitario;

c) non è chiaramente indicato se l'accoglimento della richiesta del Comune di Tricesimo avrebbe costituito una deroga al criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della l.r. 26/2014 e sotto quale profilo;

d) non trova riscontro l'affermazione che le funzioni di cui agli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014 siano state condivise oltre che da Reana del Rojale, dal Comune di Tricesimo con i Comuni della costituenda UTI del Torre;

Ritenuto che le ulteriori considerazioni sopra sintetizzate non consentano di superare le motivazioni del diniego, atteso che come già evidenziato per il Comune di Reana del Rojale, la determinazione di trattare congiuntamente i Comuni di Reana del Rojale e di Tricesimo è stata assunta quale conseguenza logica dell'esperienza collaborativa tra i medesimi per numerose delle funzioni comprese negli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014, unitamente al fatto che:

a) entrambi i Comuni hanno condiviso esperienze collaborative sia con i Comuni dell'UTI prevista dalla proposta di Piano di riordino che con quelli dell'UTI richiesta e, conseguentemente, il criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) risulta rispettato;

b) l'istituzione dell'Unione dell'Alto Friuli non costituisce una deroga operata dalla Giunta regionale al limite demografico stabilito dalla legge ma costituisce attuazione della volontà espressa dal legislatore nell'articolo 4 bis della l.r. 26/2014, come inserito dalla l.r. 12/2015;

c) l'accoglimento della richiesta di spostamento del Comune di Tricesimo non comporterebbe la modifica dei confini dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di

riferimento; tuttavia, come argomentato dalla competente Direzione centrale nella citata nota prot. 10512 del 03/06/2015, il distretto sanitario cui fa capo il Comune di Tricesimo risulta già istituito in deroga alle condizioni geomorfologiche e alla densità della popolazione previste dalla legge (bacino di utenza tra i 50.000 e i 100.000 abitanti): un eventuale spostamento diminuirebbe ulteriormente l'utenza del già ridotto distretto sanitario;

d) il Comune di Tricesimo ha fatto parte di un'associazione intercomunale costituita sia con Comuni dell'UTI richiesta (Pasian di Prato, Martignacco, Pagnacco), sia con Comuni della costituenda UTI del Torre e, precisamente, con Cassacco, Povoletto e Reana del Rojale, in relazione alle seguenti funzioni di cui agli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014: polizia municipale, lavori pubblici, statistica, servizi informatici, edilizia privata;

Vista la nota del Consorzio Comunità Collinare del Friuli del 31 marzo 2015, n. 1452 di protocollo, in cui, richiamando l'unanime volontà di rimanere uniti espressa dai Comuni del Consorzio nella deliberazione n. 7 del 26/03/2015, ha confermato la volontà *"di trasformarsi unitariamente in UTI, così come risulta dall'O.d.G. approvato all'unanimità con deliberazione n°30 del 30/10/2014"* ai sensi della quale l'Assemblea ha manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di trasformarsi in UTI offerta dall'allora disegno di legge regionale n. 68/2014, ora l.r. 26/2014 (art. 40, comma 5), mantenendo in tal modo l'attuale assetto unitario;

Ritenuto, tenuto conto dell'unanime volontà espressa dal Consorzio Comunità Collinare del Friuli, di non poter accogliere la richiesta del Comune di Pagnacco, di spostamento dall'UTI Friuli centrale all'UTI Collinare anche in considerazione del fatto che la gran parte delle esperienze collaborative del Comune di Pagnacco sono state condivise con Comuni dell'UTI del Torre e con Comuni dell'UTI del Friuli Centrale, prevista dalla proposta di Piano di riordino territoriale;

Vista la nota prot. n. 9492 del 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviata al Comune di Pagnacco e relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di spostamento ad altra UTI;

Vista la nota del Comune di Pagnacco del 18 giugno 2015, n. 238 di protocollo, con la quale si chiede di conoscere la data in cui il Consorzio Comunità Collinare del Friuli ha espresso all'unanimità la volontà di non accogliere la richiesta del Comune di Pagnacco, quali siano le esperienze collaborative che sono state condivise dal Comune con i Comuni dell'UTI del Torre, con i Comuni dell'UTI Friuli Centrale e con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli, nonché sulla base di quale disposizione di cui alla l.r. 26/2014, sussista la necessità di un gradimento da parte dell'UTI di ingresso di un Comune non compreso in tale Unione;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Comunità Collinare del Friuli n. 7 del 26 marzo 2015, con la quale è stata manifestata l'unanime volontà di rimanere uniti e di trasformarsi unitariamente in UTI;

Considerato che l'articolo 40, comma 5, della l.r. 26/2014 prevede la possibilità di trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Unione unicamente qualora il suo territorio coincida con quello di una costituenda UTI;

Considerato che il Comune di Pagnacco non fa parte del citato Consorzio;

Constatato che il territorio del Consorzio coincide con quello dell'istituenda UTI del Collinare;

Ritenuto, pertanto, di confermare il diniego alla richiesta del Comune di Pagnacco per consentire in tal modo al Consorzio Comunità Collinare del Friuli di trasformarsi in UTI ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della l.r. 26/2014;

Ritenuto, tenuto conto delle note della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, sopra indicate, di non poter accogliere la richiesta del Comune di Mortegliano, di spostamento dall'UTI del Medio Friuli all'UTI del Friuli Centrale, sia in quanto lo spostamento richiesto comporterebbe la modifica del territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria portando altresì il distretto sanitario di provenienza al di sotto della soglia prevista dall'articolo 19, comma 9, della l.r. 17/2014, sia in ragione del fatto che la quasi totalità delle esperienze collaborative di detto Comune sono condivise con Comuni inseriti nell'UTI del Medio Friuli, relativamente ad un elevato numero di funzioni di quelle da esercitarsi tramite UTI, ai sensi degli articoli 23, 26 e 27, l.r. 26/2014;

Vista la nota prot. n. 9491 del 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviata al Comune di Mortegliano e relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di spostamento ad altra UTI;

Viste le osservazioni formulate dalla Giunta del Comune di Mortegliano con la deliberazione del 17 giugno 2015, n. 55, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti:

a) il mancato raggiungimento per l'attuale distretto sanitario della soglia di popolazione prevista dall'articolo 19, comma 9, della l.r. 17/2014 è irrilevante rispetto alle competenze attribuite ai Comuni, in quanto le competenze di gestione e controllo sulle Aziende per l'assistenza sanitaria sono attribuite alla Regione. Inoltre, la delimitazione degli ambiti sanitari include il Comune di Mortegliano nell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, con naturale centro di riferimento il Comune di Tolmezzo, palesa una evidente disomogeneità e discontinuità territoriale. Da tali considerazioni si trae una critica indiretta sulla delimitazione dei territori delle Aziende per l'assistenza sanitaria, alla quale ora si rende opportuno porre rimedio anche attraverso accorpamenti territoriali;

b) non è ritenuta oggettiva l'affermazione che vi sia un numero rilevante di funzioni da esercitarsi tramite l'UTI ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 della l.r. 26/2014, ora esercitate nell'ambito dell'ex Aster Medio Friuli, in quanto risulta che attualmente vi sia solo la polizia locale. Attualmente solo due delle altre funzioni sono svolte parzialmente in forma associata del sistema del Medio Friuli, mentre con il sistema corrispondente all'UTI del Friuli Centrale, il Comune di Mortegliano è associato per la gestione dello Sportello unico delle attività produttive;

Ritenuto che le ulteriori considerazioni sopra sintetizzate non consentano di superare le motivazioni del diniego, atteso che:

a) come evidenziato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, con le note sopra richiamate, l'accoglimento della richiesta di spostamento comporterebbe la deroga al criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2014, determinando la modifica dell'organizzazione territoriale delle Aziende per l'assistenza sanitaria n. 3 e n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 17/2014; inoltre farebbe scendere il distretto di Codroipo sotto il livello minimo previsto dall'articolo 19, comma 9, della l.r. 17/2014;

b) il Comune di Mortegliano risulta attualmente partecipare all'Associazione intercomunale Medio Friuli, costituita con i Comuni di Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano, Talmassons e Varmo, attualmente inseriti nella medesima UTI del Medio Friuli per la

gestione associata di rilevanti funzioni di cui agli articoli 23 e 26 della l.r. 26/2014 (servizi informatici, gestione del personale e programmazione comunitaria). La partecipazione allo Sportello unico delle attività produttive dell'Area Udinese non costituisce pertanto elemento discriminante atteso che i Comuni che ne fanno parte non sono riferibili unicamente all'UTI del Friuli Centrale ma a quattro diverse UTI;

Ritenuto per quanto sopra esposto di non poter accogliere la richiesta di spostamento del comune di Mortegliano non sussistendo argomentazioni sufficienti per poter motivare adeguatamente la deroga del criterio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d);

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra espresse e per le motivazioni di seguito indicate, di non poter accogliere altresì la richiesta del Comune di Fiume Veneto (DCC n. 16 dd. 16/04/2015) di spostamento dall'UTI del Sile all'UTI del Noncello, in ragione del fatto che le esperienze collaborative sono condivise da detto Comune unicamente con Comuni inseriti nell'UTI indicata dalla proposta di Piano di riordino e che riguardano rilevanti funzioni tra quelle indicate dagli articoli 23, 26 e 27 per l'esercizio associato tramite UTI e in ragione del fatto che l'accoglimento della richiesta di spostamento del Comune di Fiume Veneto porterebbe il distretto sanitario di provenienza al di sotto della soglia demografica prevista dall'articolo 19, comma 9, l.r. 17/2014;

Vista la nota prot. n. 9490 del 08/06/2015 del direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza inviata al Comune di Fiume Veneto e relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di spostamento ad altra UTI;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Fiume Veneto con la nota 17 giugno 2015, n. 10712 di protocollo, in cui vengono evidenziati i seguenti aspetti:

a) in relazione all'inosservanza dell'articolo 4, comma 2, lettera e) della l.r. 26/2014, viene ribadito che le forme di integrazione istituzionale ritenute significative sono riferite all'area territoriale dell'Unione del Noncello, che gli esiti delle funzioni svolte nelle forme associative o convenzionali sono oggetto di valutazione dell'Ente nell'ambito della propria sfera di autonomia e con riferimento al soddisfacimento degli interessi e dei propri cittadini e che l'esistenza di una forma associativa non significa che l'Ente non possa avere l'interesse a modificare le modalità di esercizio delle funzioni convenzionate in conseguenza del cambiamento dei presupposti della collaborazione e dei parametri di valutazione, individuando altri soggetti con i quali stabilire relazioni istituzionali al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni nell'interesse della comunità amministrata;

b) in relazione al fatto che l'accoglimento della richiesta di spostamento del Comune di Fiume Veneto porterebbe il Distretto sanitario di provenienza al di sotto della soglia demografica prevista dall'articolo 19, comma 9, della l.r. 17/2014, viene fatto presente che il distretto può essere costituito anche da frazione di uno o più ambiti del servizio sociale dei Comuni. Nel caso in cui il Comune di Fiume Veneto fosse inserito nell'ambito Azzanese, il distretto potrebbe essere costituito dall'Ambito Azzanese e il territorio del Comune di Fiume Veneto realizzando la previsione della coincidenza del distretto con una frazione di più ambiti del servizio sociale dei Comuni. Viene ribadita l'importanza che la propria utenza continui ad usufruire dei servizi nella sede fisica del Distretto di Azzano Decimo, senza quindi modificare il bacino di utenza attuale;

c) viene formulata un'ulteriore proposta di essere inserito nell'Unione del Noncello e di rimanere nell'ambito socio-assistenziale dell'Unione del Sile, riconoscendo la validità e la qualità della forma associata dei servizi sociali;

Ritenuto che quanto espresso non consenta di superare le motivazioni del diniego, atteso che, rispettivamente:

a) nell'ambito dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2, della l.r. 26/2014, è coerente assumere quale parametro oggettivo preminente le convenzioni attive con Comuni inseriti nell'UTI del Sile nelle materie di cui agli articoli 23, 26 e 27 della legge 26/2014, in quanto derivanti da pregresse valutazioni che pare logico ritenere basate su criteri di integrazione istituzionale. In tale ottica, la richiesta di modifica, basata su elementi attinenti all'esercizio della propria autonomia, è supportata da considerazioni soggettive di opportunità che si ritengono cedevoli rispetto alla situazione di fatto delle gestioni associate attualmente operanti;

b) le valutazioni del Comune di Fiume Veneto in ordine al Piano di riordino territoriale e alle implicazioni rispetto all'articolazione dei distretti di cui all'articolo 19 della l.r. 17/2014 non tengono in debita considerazione la necessità che il territorio dei distretti sanitari coincida con un UTI, ovvero ne rappresenti un multiplo o una frazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e che il comma 10 dell'articolo 19 della l.r. 17/2014, secondo il quale *"L'effettiva articolazione del territorio in distretti deve essere coincidente, multiplo o frazione del territorio di uno o più ambiti del Servizio sociale dei Comuni"*, non può essere interpretato nel senso che un medesimo Comune appartenga ad un distretto e svolga le funzioni del Servizio sociale in un ambito incardinato in un diverso distretto, ma va inteso nel senso che in ogni distretto possano essere ricompresi interamente uno o più ambiti socio assistenziali, ovvero che in un singolo ambito possano essere ricompresi interamente uno o più distretti;

c) oltre che per le motivazioni sopra addotte, la proposta del Comune di Fiume Veneto di rimanere inserito nel Distretto Sud dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento, per quel che riguarda i servizi sociali, e nell'Unione del Noncello, per le altre funzioni, non può essere accolta poiché si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2014, che pone in capo alle UTI il sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2006, ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della l.r. 6/2006, modificati dagli articoli 62 e seguenti della l.r. 26/2014;

Richiamato il comma 6 del sopra citato articolo 4, della l.r. 26/2014, il quale prevede che, entro quarantacinque giorni dalla scadenza di cui al precedente comma 4, la Giunta regionale, acquisite le richieste e le Comunicazioni dei Comuni ivi previste e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, approvi il Piano di riordino territoriale contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali e l'elenco dei Comuni che non vi aderiscono, indicando altresì la decorrenza dell'efficacia della deliberazione medesima;

Ritenuto, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle richieste accolte e per le motivazioni sopra espresse, di approvare in via definitiva il Piano riordino territoriale, comprendente tutti i Comuni della Regione, che individua 18 aggregazioni di Comuni;

Ritenuto di rinominare l'UTI della destra Tagliamento come UTI del Tagliamento, non sussistendo l'esigenza di distinguerla da altre e considerato che ora si sviluppa da nord a sud lungo l'asta del fiume Tagliamento;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Per le motivazioni in premessa indicate, di approvare in via definitiva il Piano riordino territoriale, comprendente tutti i Comuni della Regione, che individua le seguenti 18 aggregazioni di Comuni:

a) **Unione Giuliana**, comprendente i Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

b) **Unione del Basso Isontino**, comprendente i Comuni di: Doberdò del Lago, Grado, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco;

c) **Unione dell'Alto Isontino**, comprendente i Comuni di: Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse;

d) **Unione del Canal del Ferro-Val Canale**, comprendente i Comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

e) **Unione dell'Alto Friuli**, comprendente i Comuni di: Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzona;

f) **Unione della Carnia** comprendente i Comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

g) **Unione del Friuli centrale**, comprendente i Comuni di: Campofornido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine;

h) **Unione del Torre**, comprendente i Comuni di: Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo;

i) **Unione del Medio Friuli**, comprendente i Comuni di: Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo;

j) **Unione del Collinare**, comprendente i Comuni di: Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande;

k) **Unione del Natisone**, comprendente i Comuni di: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano;

l) **Unione della Bassa Friulana occidentale**, comprendente i Comuni di: Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogar, Torviscosa;

m) **Unione della Bassa Friulana orientale**, comprendente i Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco;

n) **Unione del Tagliamento**, comprendente i Comuni di: Arzene Valvasone, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo;

o) **Unione delle Dolomiti friulane**, comprendente i Comuni di: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;

p) **Unione del Livenza**, comprendente i Comuni di: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile;

q) **Unione del Sile**, comprendente i Comuni di: Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini;

r) **Unione del Noncello**, comprendente i Comuni di: Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è efficace dal giorno successivo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE